

# **TI\_GERICHTE 12.2024.150 vom 10. Februar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-02-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2024.150](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.150)

FR: TI\_GERICHTE 12.2024.150 du 10 février 2025

IT: TI\_GERICHTE 12.2024.150 del 10 febbraio 2025

## **Regeste**

Contratto d'impiego del commesso viaggiatore

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Introdotto (il 25 ottobre 2024, ultimo giorno utile) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio – avvenuta il 25 settembre 2024 – l'appello in esame è tempestivo. Come è tempestiva la risposta all'appello, presentata il 4 dicembre 2024 entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312 CPC).

### **E. 1.1**

del petitum ) e che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 fosse ingiustificata (punto 1.3 del petitum ) erano sussidiarie rispetto alle conseguenti domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3 del petitum , sicché le stesse andavano dichiarate irricevibili per mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; loc. cit., pag. 4 seg.). Dovendosi stabilire se il contratto, formalmente indicato di agenzia (doc. C), fosse effettivamente da qualificare come tale (art. 418a segg. CO) o come contratto di impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO), il Pretore ha ricordato che la distinzione fra i due contratti non è agevole poiché sia il commesso viaggiatore sia l'agente svolgono i medesimi compiti. La differenza principale risiede nel fatto che mentre l'agente svolge la sua professione a titolo indipendente, il commesso viaggiatore si trova in un rapporto giuridico di subordinazione nei confronti del datore di lavoro. Enunciati alcuni elementi che caratterizzano un rapporto di subordinazione (limitazioni nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo; vincolo a istruzioni e direttive, come l'obbligo di inviare rapporti periodici all'azienda rappresentata o di visitare un certo numero di clienti), il Pretore ha precisato che decisivo per l'esistenza di un tale rapporto è che il lavoratore sia integrato in una struttura lavorativa gerarchica estranea e riceva istruzioni da determinati superiori (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.3.1). Fermo restando che occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso e non fermarsi alla denominazione delle parti, egli ha rammentato che l'onere dell'allegazione e della prova in merito alla stipulazione di un contratto d'impiego del commesso viaggiatore spetta al lavoratore attore (loc. cit., pag.

### **E. 2**

Nella decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza territoriale in virtù della CLug e della LDIP come pure l'applicazione del diritto svizzero (per il rinvio dell'art. 121 cpv. 1 LDIP: luogo di compimento abituale del lavoro) e, trattandosi di controversia in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, del principio

inquisitorio sociale (art. 247 CPC), ha anzitutto rilevato che le domande volte ad accertare che tra le parti fosse intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore (punto

## **E. 5**

L'appellante deplora dipoi che il Pretore abbia liquidato come semplici indizi meramente formali i vari elementi da lui addotti che vedevano la stessa convenuta considerarlo come un proprio dipendente (così qualificando l'attività come " subordinata/dipendente " e indicando un salario annuo di fr. 36'000.- nella domanda per il permesso G [doc. E]; con la causale " stipendi " sugli ordini di bonifico [doc. FF] come pure con il rilascio di un " certificato di salario " a fine anno [doc. D]; con la sua iscrizione come dipendente presso l'Istituto delle assicurazioni sociali [IAS] e la deduzione dei relativi oneri sociali; con la sua qualifica verso l'esterno [IAS e assicuratore malattia] come dipendente della convenuta [doc. DD, EE]). Si tratta di tanti indizi convergenti che a suo avviso insieme formavano una prova, tanto più che lo stesso Pretore ha considerato tali aspetti formali come tipici di un contratto di lavoro. Che tali indicazioni potessero servire a ottenere – non meglio precisati – vantaggi nell'ambito delle assicurazioni sociali e private (infortunio e malattia), come ha rilevato il Pretore, non giustificava in ogni caso l'avallo di un comportamento che " potrebbe astrattamente essere persino letto come un tentativo di agire in frode alle assicurazioni sociali " (memoriale, pag. 7, n. 14). L'argomentazione è anzitutto lacunosa nella misura in cui l'appellante non si confronta sufficientemente con la motivazione pretorile che, fra l'altro, ha spiegato (decisione impugnata, pag. 10) come la qualifica di dipendente nell'ambito delle assicurazioni sociali non corrisponda a quella di lavoratore nel senso degli art. 319 segg. CO (cfr. al riguardo ad esempio Mathys in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4 a edizione, n.17 ad art. 418a CO con richiami) e come, in particolare, la copertura contro gli infortuni da parte della convenuta configurasse una prestazione facoltativa (" A titolo di prestazione suppletoria, la Società garantisce inoltre all'Agente copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un lavoratore dipendente " [doc. 5]). Ma anche a prescindere da questa riserva di ordine formale, l'appello non sarebbe su questo punto destinato a miglior sorte ove solo si consideri che per giurisprudenza invalsa i criteri formali (quali le dichiarazioni delle parti, i prelievi degli oneri sociali o la classificazione dell'attività come dipendente nel diritto fiscale o previdenziale), che in concreto potevano effettivamente far sorgere qualche dubbio, assumono importanza secondaria, prioritari essendo i criteri sostanziali relativi al modo in cui la prestazione lavorativa è effettivamente eseguita, quali il grado di libertà nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo, l'assoggettamento dell'interessato a istruzioni e direttive rigorose sull'esecuzione del lavoro e la condotta da tenere durante il suo svolgimento comportanti l'obbligo di fornire rapporti periodici, di visitare un numero minimo di clienti o di raggiungere una cifra di affari minima (STF 4A\_93/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 3.6 e 3.8, 4A\_86/2015 del 29 aprile 2015 consid. 4.1, 4C.276/2006 del 25 gennaio 2006 consid. 5 con rinvii), sui quali il Pretore – a ragione – ha incentrato la propria valutazione e sui quali si tornerà qui di seguito nei limiti delle censure sollevate. Quanto al velato rimprovero mosso al Pretore di aver giustificato un comportamento scorretto della convenuta che " potrebbe astrattamente essere persino letto come un tentativo di agire in frode alle assicurazioni sociali", l'appellante – cui nulla impediva di presentare personalmente una denuncia – non fornisce chiari indizi di reato che impongano l'azione pubblica ai sensi dell'art. 27 a LOG. In particolare non pretende che la convenuta abbia, con l'inganno, ottenuto illecitamente (per sé o per terzi) prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui non vi era diritto (art. 148a CP).

## **E. 6**

Per quel che riguarda in particolare il programma lavorativo, il Pretore ha accertato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'attore nel suo interrogatorio (verbale

## **E. 8**

L'appellante ravvisa dipoi una contraddizione nella decisione impugnata nella misura in cui affronta il tema del commercio dei metalli. Nell'accertare che M\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ era iscritto nel registro di commercio quale socio e gerente della U\_\_\_\_\_ Sagl (attiva nella vendita dei metalli), il Pretore ha indotto a credere che tale commercio era un'attività collaterale a quella con AO1. Se non che al primo giudice è sfuggito che la commissione di fr. 800.- gli era stata pagata dalla AO1 e non dalla U\_\_\_\_\_ Sagl, a dimostrazione che quella attività era gestita all'interno del rapporto lavorativo in essere. Dal copioso scambio di messaggi agli atti il Pretore avrebbe dovuto desumere che egli riceveva indicazioni per incontrare i clienti e recarsi in un determinato luogo. Di nessun pregio sarebbero per contro gli altri elementi (memoriale, pag. 8, n. 18). Preliminarmente si osserva che l'appellante non discute la mancanza di indicazioni rilevata dal primo giudice (decisione impugnata, pag. 7 seg. e pag. 9) in merito allo svolgimento dell'attività (di base) di procacciatore di clienti per il servizio di brokeraggio assicurativo fornito dalla AO1 secondo quanto previsto nel contratto doc. C (sopra, lett. A), ma incentra le proprie obiezioni sulla pretesa collaborazione nell'ambito del commercio dei metalli. Ma anche riguardo a tale ambito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, al Pretore non è sfuggito che la convenuta abbia pagato una – sola – provvigione a questo titolo. È l'appellante che non si confronta con l'accertamento pretorile secondo cui nessun mezzo di prova – e tanto meno il generico rinvio ai doc. Z e AA – dimostrava la circostanza di un accordo fra le parti inerente a questo ambito di attività. Nella misura in cui, una volta di più, si limita ad accennare al non meglio circostanziato " copioso scambio di messaggi " l'appellante non soddisfa le esigenze minime di motivazione dell'art. 311 cpv.1 CPC. Per il resto, egli nemmeno discute l'accertamento pretorile, stando al quale era M\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ a metterci i soldi (decisione impugnata, pag. 8 in fondo con riferimento al doc. Z, terzo foglio) né quello secondo cui costui tra l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 non era organo della convenuta sicché neppure avrebbe potuto modificare il contratto doc. C. Senza contare – per abbondanza – che per qualsiasi modifica del rapporto contrattuale (" all'interno del rapporto lavorativo in essere e non certo all'esterno ": memoriale, pag. 8) occorre la pattuizione scritta tra le parti (art. 9.1 del contratto doc. C) che in concreto non è stata pacificamente osservata. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

## **E. 9**

Relativamente alle audizioni testimoniali, l'appellante deplora che il Pretore non abbia speso parola sul fatto che i due testimoni sentiti ( D\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ ) fossero entrambi " dipendenti " della convenuta con un contratto analogo a quello che lo legava alla AO1 e fossero quindi stati " invitati " a sostenere la tesi di quest'ultima (memoriale, pag. 8, n. 19). Ora, quand'anche le deposizioni fossero da apprezzare con una certa prudenza per tenere conto dei rapporti economici esistenti con la convenuta, la tesi ricorsuale si esaurisce in una congettura. L'appellante non pretende poi che i testi abbiano dichiarato il falso né accenna ad atti istruttori che sconfesserebbero quanto da loro (oltre che anche dall'azionista di maggioranza della convenuta, A\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ : decisione impugnata con riferimento al verbale 8 aprile 2024, pag. 6) espresso in maniera lineare e coerente sulle modalità di esercizio dell'attività. Senza dimenticare per abbondanza

che l'onere della prova incombeva all'attore e che spettava semmai a lui dimostrare che gli atti istruttori e in particolare le deposizioni dei testi confermassero la sua tesi del rapporto di subordinazione (e non alla convenuta il contrario). Al proposito non giova dunque dilungarsi.

#### **E. 10**

L'appellante fa altresì carico al Pretore di non essersi pronunciato su molti elementi da lui addotti a sostegno della propria posizione, segnatamente sulla circostanza secondo cui l'assicuratore infortuni del " datore di lavoro " avesse ricevuto da M\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ indicazioni sul " dipendente AP1 ", e più precisamente sul fatto che " da marzo 2022 il contratto del Sig. AP1 è a provvigione " (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che l'interessato non illustra dove, nei suoi allegati, avrebbe invocato siffatta circostanza ma si limita a rinviare, per di più genericamente, al fascicolo richiamo doc. II°, egli sorvola sulla – già ricordata (sopra, consid. 5) – motivazione pretorile secondo cui la convenuta aveva assicurato l'attore contro gli infortuni a titolo facoltativo e di prestazione suppletoria onde garantire all'agente una copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un datore di lavoro (v. sopra, consid. 5). Anche al riguardo l'appello manca così di consistenza.

#### **E. 11**

Contrariamente a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 9), egli non ha dimostrato " con numerosissimi elementi " l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti. A ben vedere egli nemmeno è riuscito a smontare l'accertamento pretorile (decisione impugnata, pag. 9) secondo cui le collimanti audizioni testimoniali (in linea anche con quelle di A\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_) dimostravano piuttosto la tesi contraria della convenuta e confermavano che egli lavorava senza vincoli di tempo e di luogo, non aveva obblighi di formazione e non aveva imposizioni sui clienti da seguire né direttive da ottemperare in merito alle modalità in cui presentarsi a costoro e svolgere il proprio lavoro. E in difetto di una chiara facoltà d'istruzione e di controllo della convenuta come pure di una integrazione dell'attore nella struttura organizzativa della AO1 (v. Aubert in: Commentaire romand, CO I, 3 a edizione, n. 7 ad art. 347), la decisione del Pretore di non riconoscere un rapporto di subordinazione e di non considerare sufficienti gli aspetti formali – secondari (sopra, consid. 5) – sollevati dall'interessato (e in buona parte relativizzati dallo stesso giudice) per ammettere un contratto di lavoro, e con esso le pretese salariali e l'indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), resiste alla critica.

#### **E. 12**

Con riferimento alle provvigioni – epiloga l'appellante – sarebbe poi emerso in causa che non gli è stato corrisposto il dovuto. In particolare egli avrebbe dovuto ricevere la provvigione " per tre due [sic] contratti e una intermediazione per affari legali, avendo diritto a ricevere un totale di provvigioni pari a CHF 1'704.-". Tuttavia il Pretore non avrebbe speso parola per questa voce di " salario " che era dovuta a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti (memoriale, pag. 9). Per tacere della imprecisione e della estensione della richiesta (che comprende una provvigione per intermediazione di non meglio specificati " affari legali "), l'appellante dimentica che egli in prima sede non ha formulato alcuna richiesta di giudizio volta a ottenere fr. 1'704.- per provvigioni (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, in cui le richieste pecuniarie formulate dal suo patrocinatore si limitavano, senza possibilità di equivoco, all'importo di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali per le mensilità da febbraio ad aprile 2021 e contributi

LPP come pure all'importo di fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato). Richiesta che l'appellante omette per altro di avanzare – almeno in subordine – anche in questa sede. La doglianza sfugge pertanto manifestamente alla critica.

### **E. 13**

Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Per quel che è delle spese processuali, ove la natura della pretesa è – come nella fattispecie – contestata e incide sulla questione delle spese come pure sul merito della controversia, torna applicabile – per analogia – la teoria dei fatti doppiamente rilevanti (DTF 141 III 294 consid. 5.2). La natura della pretesa così come è invocata dall'attore determina pertanto se la procedura è onerosa, salvo che la tesi attorea appaia d'acchito speciosa o incoerente oppure sia smentita immediatamente e senza equivoco dagli atti ( Dietschy-Martenet in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 12 ad art. 114). Nel caso specifico, quand'anche la tesi attorea reiterata in questa sede si riveli infondata, essa non poteva dirsi a priori speciosa e incoerente o immediatamente smentita dagli atti, non foss'altro per gli aspetti formali di cui si è detto dianzi (sopra, consid. 5) e che potevano legittimamente far sorgere qualche dubbio. Non si riscuotono pertanto emolumenti neppure per questa sede. La AO1, che ha presentato la propria risposta all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha invece diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

### **E. 14**

Per analogia alle considerazioni testé illustrate, il valore litigioso (fr. 27'131.46.-) supera la soglia di fr. 15'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. Hänni/Meyer in: Basler Kommentar, BGG, 3 a edizione, n. 13 ad art. 74 LTF). Per questi motivi, visti l'art. 106 CPC e il RTar decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 25 ottobre 2024 di AP1 è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - ; - .  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere  
Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.